



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca finanziati dalle strutture, in applicazione dell'art. 22 legge 30.12.2010 n. 240

Art 1

Attivazione di assegni di ricerca su fondi delle strutture Finanziamento

1. I dipartimenti, i centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa in Genova e i centri di eccellenza nella ricerca (di seguito denominati "centro/i") possono attivare assegni per realizzare programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti esterni.
2. Nel caso in cui l'assegno sia finanziato con contributi assegnati dall'Unione Europea o da altro organismo di rilevanza scientifica nazionale e internazionale, i dipartimenti e i centri di ricerca trasmettono direttamente al Direttore Amministrativo: la delibera del Consiglio della struttura, contenente la disponibilità a finanziare l'assegno richiesto, l'indicazione dei fondi utilizzati, l'impegno di spesa e tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura.
3. Nel caso in cui l'assegno sia finanziato con fondi comunque disponibili, i dipartimenti e i centri di ricerca trasmettono alla Commissione di area scientifico-disciplinare: la delibera del Consiglio della struttura, contenente la disponibilità a finanziare l'assegno richiesto, l'indicazione dei fondi utilizzati, l'impegno di spesa e tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura. La Commissione valuta la proposta, la approva e trasmette tutta la documentazione al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.
4. Le strutture che finanziano assegni di ricerca devono trasferire le risorse impegnate al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata. Il Consiglio della struttura deve indicare la provenienza dei fondi.
5. In ogni caso i fondi di cui ai precedenti commi non possono provenire da contributi studenteschi, da dotazioni o da finanziamenti di fondi di ricerca di Ateneo.
6. Nel caso in cui l'assegnista rinunci all'assegno e non sia possibile utilizzare la graduatoria, le risorse non utilizzate delle strutture sono riacquisite dalle medesime sui propri bilanci.

Art 2

Procedura per il conferimento di assegni di ricerca su fondi delle strutture

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa dei candidati.
2. I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea e contengono informazioni dettagliate sulla posizione degli assegnisti.
3. I bandi possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. I bandi indicano il numero degli assegni che si intendono conferire, la loro durata, l'importo, il programma di ricerca, il settore scientifico-disciplinare, i requisiti di ammissibilità delle domande, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché il diario delle prove, il programma d'esame, e i titoli valutabili.
5. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I bandi possono prevedere che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
6. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) e c) della Legge 30.12.2010 n. 240 non possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. Il candidato deve allegare alla domanda, con le modalità previste dal bando, i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice.
8. Le commissioni giudicatrici delle procedure per il conferimento degli assegni di cui al presente articolo sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Direttore Amministrativo su proposta della struttura interessata.
9. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio, e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.
10. Ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono

requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli fino a un massimo di punti 15;
- pubblicazioni fino a un massimo di punti 25

Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli fino a un massimo di punti 10;
- titoli preferenziali (dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di area medica) fino a un massimo di punti 15;
- pubblicazioni fino a un massimo di punti 15

Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.

11. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio.

12. I risultati della valutazione dei titoli e del colloquio saranno affissi all'albo della sede degli esami.

13. La commissione giudicatrice trasmette gli atti al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni.

Art 4

Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 8.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 ter del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

3. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 2.

Art 5

Durata dell'assegno

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 3, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 6

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. La collaborazione dell'assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.

2. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio della struttura di afferenza una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:

- a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di

riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.

4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.
6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

Art. 7

Divieto di cumulo – Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a).
2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

Art 8

Trattamento economico e normativo

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito. L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale, ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Università. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476,

nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione del Decreto Ministeriale previsto all'art. 22, comma 7, della Legge 30.12.2010 n. 240, l'importo degli assegni è quello già deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I dipartimenti e i centri di ricerca provvederanno ad adeguare a carico del proprio bilancio l'importo dell'assegno conferito qualora il medesimo fosse inferiore a quello stabilito dal citato Decreto e a quello successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le variazioni delle aliquote I.N.P.S. rideterminano annualmente l'importo del corrispettivo erogato anche per la parte a carico dell'Università, in applicazione del primo periodo del comma 1 del presente articolo.

4. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

Art 9

Assenze

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

Art 10

Recesso del titolare di assegno di ricerca

Risoluzione del contratto

1. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.

2. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

3. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.

4. Il contratto si risolverà inoltre per effetto delle seguenti condizioni :
 - a) annullamento della procedura di valutazione comparativa;
 - b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2.
5. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.
6. L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

Art 11

Rinnovo del contratto

1. Il rinnovo è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, per gli assegni di cui all'art. 1, comma 2, il responsabile scientifico della ricerca trasmette al Direttore del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, la relazione di cui all'art. 6 comma 2 corredata dalle proprie le osservazioni.
2. Per il rinnovo degli assegni di cui all'art. 1, comma 3, la valutazione dell'attività svolta è affidata alla Commissione di area scientifico-disciplinare.
3. Le valutazioni sull'attività svolta espresse dal Consiglio della struttura o dalla Commissione di area scientifico-disciplinare devono essere adeguatamente motivate e sono insindacabili. In assenza di una documentata attività scientifica e di una valutazione positiva da parte degli organi preposti alla valutazione, l'assegno non può essere rinnovato.
4. In caso di valutazione negativa dell'attività svolta dal titolare dell'assegno, il Consiglio della struttura o la Commissione di area scientifico-disciplinare possono deliberare di conferire l'assegno facendo luogo alla scorrimento della graduatoria.